

La legislazione delegata nella XVI legislatura

PROSPETTO SINTETICO DEI DATI

XVI LEGISLATURA		
DELEGHE LEGISLATIVE 2009		
Totale	73	
Primarie	59	
Secondarie	14	
Regionali	0	
Attuative di direttive comunitarie	17	
Comunitarie primarie	13	
Comunitarie secondarie	4	

XVI LEGISLATURA		
DELEGHE LEGISLATIVE 2008		
Totale	0	

XVI LEGISLATURA	
DECRETI LEGISLATIVI 2009	
Totale	13
Primari	8
Secondari	5
Tipologia	
Regionali	0
Attuativi di direttive comunitarie	11
Comunitari primari	8
Comunitari secondari	3
XVI LEGISLATURA	
DECRETI LEGISLATIVI 2008	
Totale	20
Primari	13
Secondari	7
Tipologia	
Regionali	0
Attuativi di direttive comunitarie	18
Comunitari primari	13
Comunitari secondari	5

XVI legislatura

Deleghe legislative – elenco analitico

2009

Legge 23 luglio 2009, n. 99

"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

Disposizione di delega	Contenuto della delega
Art. 3, c. 2	Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi e degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione.
Art. 3, c. 4	Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei d. lgs. di cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni <i>integrative e correttive</i> dei medesimi d. lgs.
Art. 5, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi recanti per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese
Art. 5, c. 3	Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei d. lgs. di cui al comma 1, possono essere emanati decreti <i>correttivi e integrativi</i> dei medesimi d. lgs.
Art. 12, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese
Art. 12, c. 2	Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle

	imprese
Art. 12, c. 3	Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei d. lgs. di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni <i>integrative e correttive</i> dei d. lgs. stessi.
Art. 19, c. 15	Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 25, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.
Art. 25, c. 5	Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei d. lgs. di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni <i>integrative e correttive</i> dei medesimi d. lgs.
Art. 27, c. 28	Il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura.
Art. 30, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge un decreto legislativo al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzata da elevato e costante utilizzo di gas..
Art. 46, c. 2	Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Art. 46, c. 3	Entro un anno dalla data di entrata in vigore del d. lgs. di cui al comma 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del medesimo d. lgs.
Art. 53, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della società SACE Spa a sostegno dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto ad altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali.
Art. 53, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina in materia di camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Legge 15 luglio 2009, n. 94

"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

Disposizione di delega	Contenuto della delega
Art. 3, c. 65	Il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la rivalutazione dell'ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali

Legge 7 luglio 2009, n. 88

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"

Disposizione di delega	Contenuto della delega
Art. 1, cc. 1 e 3	Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B
Art. 1, c. 5	Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei d. lgs. di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni <i>integrative e correttive</i> dei medesimi d. lgs.
Art. 3, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di disposizioni comunitarie
Art. 5, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'art. 1, co. 1, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie

Art. 7, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005
Art. 7, c. 3	Il Governo può emanare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al co. 1 <i>disposizioni integrative e correttive</i> dei decreti medesimi
Art. 11, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico
Art. 13, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto legislativo un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti
Art. 15, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Art. 17, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge e al regolamento (CE) n. 1019/2002
Art. 28, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari
Art. 49, c. 1, lett a	Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto legislativo per attuare la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
Art. 49, c. 1, lett b	Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto legislativo per attuare la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge
Art. 49, c. 1, lett c	Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 29 luglio 2010), un decreto legislativo per attuare la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea
Art. 49, c. 6	Il Governo può adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei d. lgs. di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive dei medesimi d. lgs.

Art. 53, c. 1	Il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
Art. 53, c. 1	Il Governo può adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di attuazione della decisione quadro 2008/841, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo

Legge 30 giugno 2009, n. 85

"Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

Disposizione di delega	Contenuto della delega
Art. 18, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici.

Legge 18 giugno 2009, n. 69

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Disposizione di delega	Contenuto della delega
Art. 4, c. 1, lett. a	Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter dell'art. 14 della l. 246/2005 uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di

	disposizioni legislative statali oggetto di abrogazione tacita od implicita ovvero obsolete anche se pubblicate successivamente al 1 gennaio 1970
Art. 4, c. 1, lett. a	Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui all'art. 14, co. 18 della L. 246/2005, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi
Art. 11, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
Art. 12, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010 uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del Codice ambientale (d. lgs. 152/2006)
Art. 24	Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione di CNIPA, FORMEZ e SSPA
Art. 33, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 4 gennaio 2011) uno o più decreti legislativi per la modifica del codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005)
Art. 44, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina del processo amministrativo
Art. 54, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
Art. 60, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili
Art. 65, c. 1	Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio
Art. 65, c. 4	Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei d. lgs. di cui al co. 1, uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi

Legge 5 maggio 2009, n. 42

"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"

Disposizione di delega	Contenuto della delega
Art. 2, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo sui principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici
Art. 2, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo contenente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni
Art. 2, c. 7	Il Governo è delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore dei d. lgs. di cui al comma 1 decreti legislativi recanti <i>disposizioni integrative e correttive</i>
Art. 5	I decreti legislativi di cui all'art. 2 prevedono l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge
Artt. 7,8,9 e 10	I decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano i tributi delle regioni, le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, le modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento, la determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale, il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni; entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge
Artt. 11,12 e 13	I decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali; entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge
Art 15	Uno specifico decreto legislativo adottato in base all'art. 2 disciplina il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane; entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge
Art. 16	I decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano l'attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost. (risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni); entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge
Art. 17	I decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo; entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge
Art. 19	I decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio; entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge

Art. 23, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per l'istituzione della città metropolitana di Torino
Art. 23, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per l'istituzione della città metropolitana di Milano
Art. 23, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per l'istituzione della città metropolitana di Venezia
Art. 23, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per l'istituzione della città metropolitana di Genova
Art. 23, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per l'istituzione della città metropolitana di Bologna
Art. 23, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per l'istituzione della città metropolitana di Firenze
Art. 23, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per l'istituzione della città metropolitana di Bari
Art. 23, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per l'istituzione della città metropolitana di Napoli
Art. 23, c. 6	Il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per l'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria
Art. 24, c. 5	Uno specifico decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 2 disciplina l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale; entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge
Artt. 25 e 26	I decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano la gestione dei tributi e delle compartecipazioni e il contrasto all'evasione fiscale; entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge

Legge 4 marzo 2009, n. 15

"Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti"

Disposizione di delega	Contenuto della delega
Art. 2, cc. 1 e 3	Il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più d. lgs. per modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico
Art. 2, cc. 1 e 4	Il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più d. lgs. per modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
Art. 2, cc. 1 e 5	Il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più d. lgs. per introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa
Art. 2, cc. 1 e 6	Il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più d. lgs. per modificare la disciplina della dirigenza pubblica
Art. 2, cc. 1 e 7	Il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più d. lgs. per modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
Art. 2, c. 3	Il Governo può adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei d. lgs. di cui al comma 1 eventuali disposizioni integrative e correttive

Legenda: deleghe secondarie

XVI legislatura

Decreti legislativi – elenco analitico

2009

Decreti legislativi non attuativi di direttive comunitarie

Numero e data	Titolo	G.U.
101 del 3 agosto 2009	Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari.	G.U. n. 178 del 3 agosto 2009
106 del 3 agosto 2009	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	G.U. n. 180 del 5 agosto 2009 - Supplemento Ordinario n. 142

Decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie

Numero e data	Titolo	G.U.
22 del 24 febbraio 2009	Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE	G.U. n. 66 del 20 marzo 2009 - Suppl. Ordinario n. 34/L
23 del 20 febbraio 2009	Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito	G.U. n. 68 del 23 marzo 2009
24 del 24 febbraio 2009	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo	G.U. n. 69 del 24 marzo 2009
30 del 16 marzo 2009	Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	G.U. n. 79 del 4 aprile 2009
54 del 28 maggio 2009	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale	G.U. n. 122 del 28 maggio 2009
64 del 14 maggio 2009	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran	G.U. 138 del 17 giugno 2009
66 del 18 maggio 2009	Attuazione della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988	G.U. n. 139 del 18 giugno 2009

	versione codificata)	
118 del 28 luglio 2009	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, e di attuazione della direttiva 2008/49/CE	G.U. n. 189 del 17 agosto 2009
133 del 14 settembre 2009	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche	G.U. n. 222 del 24 settembre 2009
142 del 14 settembre 2009	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi	G.U. n. 239 del 14 ottobre 2009
146 del 25 settembre 2009	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto	G.U. n. 246 del 22 ottobre 2009

2008

Decreti legislativi non attuativi di direttive comunitarie

Numero e data	Titolo	G.U.
152 dell'11 settembre 2008	Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62	G.U. n. 231 del 2 ottobre 2008 - Supplemento Ordinario n. 227/L

214 del 22 dicembre 2008	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore	G.U. n. 11 del 15 gennaio 2009
--------------------------------	--	--------------------------------

Decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie

Numero e data	Titolo	G.U.
108 del 30 maggio 2008	Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali	G.U. n. 140 del 17 giugno 2008
109 del 30 maggio 2008	Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE	G.U. n. 141 del 18 giugno 2008
115 del 30 maggio 2008	Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE	G.U. n. 154 del 3 luglio 2008
116 del 30 maggio 2008	Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE	G.U. n. 155 del 4 luglio 2008
117 del 30 maggio 2008	Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE	G.U. n. 157 del 7 luglio 2008

118 del 30 maggio 2008	Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo	G.U. n. 158 dell'8 luglio 2008
120 del 26 giugno 2008	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente	G.U. n. 162 del 12 luglio 2008
142 del 2 agosto 2008	Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale	G.U. n. 216 del 15 settembre 2008
144 del 4 agosto 2008	Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE	G.U. n. 218 del 17 settembre 2008
145 del 28 luglio 2008	Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattare al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche	G.U. n. 219 del 18 settembre 2008
148 del 4 agosto 2008	Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla	G.U. n. 225 del 25 settembre 2008

	prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie	
159 del 3 ottobre 2008	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato	G.U. n. 247 del 21 ottobre 2008
160 del 3 ottobre 2008	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare	G.U. n. 247 del 21 ottobre 2008
173 del 3 novembre 2008	Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione	G.U. n. 260 del 6 novembre 2008
187 del 17 novembre 2008	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale	G.U. n. 282 del 2 dicembre 2008
188 del 20 novembre 2008	Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE	G.U. n. 283 del 3 dicembre 2008 - Suppl. Ordinario 268
194 del 19 novembre 2008	Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004	G.U. n. 289 dell'11 dicembre 2008
195	Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del	G.U. n. 291 del 13 dicembre

del 19 novembre 2008	regolamento (CE) n. 1889/2005	2008
-------------------------	-------------------------------	------

Legenda: decreti espressione di deleghe secondarie